

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

PRESIDENTE REL.

DOTT. ANGELICA CASTELLANI

GIUDICE

DOTT. DAVIDE SCAFFIDI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5874 del ruolo generale dell'anno 2014

vertente tra

POLIGRAFICA SAN FAUSTINO S.P.A., LITOGRAFIA SPADA S.R.L.

attrici, con l'avv. Massimo Iolita

e

STEFANO SPADA

convenuto, con gli avv.ti Giovanni Frau, Giacomo De Franceschi e Paola Bertelli

e

EMILIO FRIGOLI, FRANCESCO FRIGOLI, GIUSEPPE FRIGOLI

terzi chiamati, con l'avv. Silvia Ferrari

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12.2.2020 e perciò, per parte attrice, come da atto di citazione e memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., per parte convenuta, come da foglio depositato telematicamente e, per parte terza chiamata, come da comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

La causa è stata promossa da Poligrafica San Faustino s.p.a. (da ora, per brevità, P.S.F.) e Litografia Spada s.r.l. (da ora L.S.) che, con atto di citazione notificato in data 21/25.3.2014, hanno convenuto in giudizio Stefano Spada, componente (sino al marzo 2009) del consiglio di amministrazione di L.S. e poi assunto (dall'1.4.2009 all'1.4.2010) alle dipendenze di P.S.F. con mansioni di addetto all'ufficio

commerciale, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati alla società da lui amministrata (L.S.), e del danno direttamente cagionato al socio P.S.F., nella ricordata qualità di amministratore di L.S., nonché quale corresponsabile di illecito concorrenziale commesso nella (nuova) qualità di direttore del settore vendita della società concorrente Guidotti Centro Stampa s.p.a. (da ora Guidotti).

Le società attrici hanno, in particolare, esposto che: a) P.S.F., divenuta socia di L.S. nell'aprile 2003 per una quota del 51%, con atto in data 17.3.2009, aveva poi acquisito l'intero capitale di L.S. (acquistato in parte dallo stesso Spada; b) lo Spada aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di L.S., munito di deleghe per l'intero periodo in esame, provvedendo personalmente alla gestione di "tutta l'attività produttiva dell'impresa"; c) dall'1.4.2009, "ovverosia poco dopo l'atto di cessione di quote del 17.3.2009 con il quale la società Poligrafica San Faustino ha acquisito l'intero capitale sociale della Litografia Spada", lo Spada era stato assunto da P.S.F. quale addetto all'ufficio commerciale; d) dai controlli effettuati in sede di stesura del bilancio al 31.12.2009 era emerso che "una parte consistente delle rimanenze, pari a circa 134.000,00 Euro, è stata prodotta nel corso del 2008, o in epoca precedente, in assenza di ordinativi da parte dei clienti, con la conseguenza che tali prodotti finiti, pur fisicamente esistenti, erano di fatto invendibili trattandosi di etichette personalizzate e, dunque, di valore nullo"; e) la negligente scelta gestoria dello Spada aveva fatto sopportare a L.S. costi sicuramente evitabili; f) la mancata svalutazione delle rimanenze aveva inoltre alterato i reali dati di bilancio di L.S. e, di conseguenza, gonfiato il valore della residua quota acquistata da P.S.F. nel marzo del 2009 (pagata perciò in misura eccessiva); g) successivamente alla cessazione del rapporto con esse attrici, lo Spada, passato alle dipendenze di Guidotti, si era reso responsabile di atti di concorrenza sleale (essenzialmente, tentativi di storno di dipendenti e storno di clienti), cagionando con ciò ulteriori danni; h) per tali fatti esse attrici avevano promosso un procedimento *ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.*, nell'ambito del quale era stata espletata una c.t.u. che aveva sostanzialmente confermato la fondatezza delle censure mosse avverso l'operato dello Spada.

Lo Spada si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la nullità delle procure alle liti rilasciate al difensore delle società attrici; sempre in via preliminare ha poi eccepito la "carezza di giurisdizione del giudice adito per essere la controversia attratta nella competenza arbitrale per la clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello statuto della Litografia Spada s.r.l."

Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande attrici, concludendo per il loro rigetto; quanto alle contestazioni relative ai pretesi atti di *mala gestio* compiuti nella veste di amministratore di L.S., ha evidenziato di aver condiviso la gestione della società con gli altri amministratori, fra i quali Emilio

Frigoli, Francesco Frigoli e Giuseppe Frigoli e ha formulato istanza di differimento della prima udienza per provvedere alla chiamata dei tre Frigoli “per tutti i motivi esposti in narrativa”.

Disposto dal g.i. il differimento dell’udienza ex art. 269 c.p.c., ha provveduto alla chiamata lo Spada con atti notificati in data 20.2.2015.

Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giuseppe Frigoli si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e hanno concluso per il rigetto delle stesse, con vittoria di spese.

La causa, istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove orali, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 12.2.2020, sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe (i termini per il deposito delle difese finali sono stati sospesi ex art. 83, 2° comma, d.l. 18/2020, convertito con l. 27/2020).

2. Nullità delle procure alle liti.

Le procure alle liti apposte a margine del secondo atto di citazione (ossia quello notificato in data 25.3.2014) risultano entrambe sottoscritte da Giuseppe Frigoli, consigliere delegato, munito dei poteri di firma per entrambe le società attrici (come da visure in atti), e autenticate dal difensore.

L’eccezione è perciò infondata.

3. Eccezione di arbitrato.

L’art. 31 dello statuto di L.S. recita testualmente: *“Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, anche non soci e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. L’arbitro deciderà come arbitro rituale entro 90 giorni dalla nomina. Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione dell’arbitro”*.

Ciò posto, la natura eterogenea delle domande proposte dalle società attrici nei confronti dello Spada, ne impone l’esame separato al fine di verificare l’operatività della clausola compromissoria in esame.

3.1. Danno patito per la produzione di etichette rimaste invendute.

Con la prima delle domande proposte L.S., quale società (già) affidata all’amministrazione dello Spada, e P.S.F., quale socia di L.S. (legittimata individualmente ex art. 2476, 3° comma, c.c.) contestano, in sostanza, allo Spada una condotta depauperativa del patrimonio sociale di L.S..

Lo Spada infatti, avendo disposto la produzione di etichette personalizzate in misura eccedente gli ordini effettivamente impartiti dai clienti, avrebbe esposto la società a costi ingiustificati, avendo questa impiegato le proprie risorse produttive per realizzare prodotti invendibili e perciò privi di alcun reale valore di mercato.

L'azione proposta consiste in una chiara azione sociale di responsabilità, da ritenersi rientrante nell'ambito soggetto ed oggettivo di operatività della clausola compromissoria.

L'azione è difatti proposta dalla società (e dal suo socio) nei confronti del proprio ex amministratore e socio per fatti tuttavia commessi nel periodo di vigenza della carica gestoria e nella persistenza della qualità di socio, coinvolgendo pertanto soggetti tutti ricompresi nel perimetro soggettivo della clausola.

L'azione è poi diretta, come accennato, a censurare atti di *mala gestio* asseritamente compiuti dallo Spada nella qualità di amministratore di L.S.; l'azione, diretta verificare la correttezza dell'operato dell'organo gestorio della società, coinvolge pertanto "diritti disponibili relativi al rapporto sociale", risultando ricompreso fra i rapporti sociali anche il rapporto di amministrazione, alla luce del tenore estensivo della previsione statutaria, che, come ricordato, contempla espressamente, fra le altre, le liti "promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti."

La clausola comprende infine, non solo le liti "promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati)", ma anche quelle promosse "nei loro confronti", risultando perciò inconferente il richiamo operato dalla difesa delle attrici alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12333/2012, pronunciata in un caso in cui la clausola compromissoria non contemplava tale ultima categoria di controversie.

Conclusione che trova ulteriore conferma nel tenore letterale (pur non felicissimo) della clausola, che accanto alle liti "fra i soci o fra i soci e la società" contempla, come ricordato, anche quelle "promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, anche non soci", comprendendo quindi anche le liti promosse dalla società, o dai soci, nei confronti degli amministratori.

3.2. Danno patito per l'alterazione dei risultati di bilancio, con conseguente sopravvalutazione del patrimonio sociale.

Considerazioni di tenore sostanzialmente analogo valgono con riferimento a tale voce di danno.

P.S.F., già socia di L.S. per una quota del 51%, ha acquistato con atto in data 17.3.2009 il residuo 49% di L.S., cedute dagli altri soci, fra i quali lo Spada.

Lamenta tuttavia di aver pagato un prezzo eccessivo per l'acquisizione del residuo 49%, essendo stata indotta in errore dalla condotta illecita dell'organo amministrativo di L.S.: la sopravvalutazione di

parte delle rimanenze di magazzino (ossia le etichette personalizzate prodotte in assenza di corrispondenti ordinativi di clienti) avrebbe difatti falsato le risultanze del bilancio di L.S. e fornito una rappresentazione della situazione economico – patrimoniale della società ben più favorevole di quella reale.

Anche tale azione, che integra una c.d. azione (individuale) di danno diretto (disciplinata, quanto alle s.r.l., dall'attuale settimo comma dell'articolo 2476 c.c.), rientra nel perimetro di operatività della clausola compromissoria.

L'azione è infatti proposta da P.S.F., (già all'epoca) socia di L.S., nei confronti di Stefano Spada, a quella data amministratore e socio di L.S.; l'azione non è poi proposta nei confronti dello Spada nella veste di venditore (di parte) delle quote, ma nella sua qualità di amministratore di L.S., avendo lo Spada, col proprio illecito (alterazione del bilancio), cagionato un danno a P.S.F., indotta ad acquistarle a un prezzo eccessivo.

Per le ragioni già esposte sub 3.1. anche tale azione risulta quindi ricompresa nell'ambito soggettivo ed oggettivo di operatività della clausola.

3.3. Danno patito per fatti di concorrenza sleale.

La domanda risarcitoria in esame trae origine dalle ulteriori censure mosse allo Spada per il proprio operato in epoca successiva alla perdita della qualità di amministratore e socio di L.S.; lo Spada, difatti, assunto dalla concorrente Guidotti in qualità di direttore del settore vendita, si sarebbe reso responsabile di fatti di concorrenza sleale, avendo tentato lo storno di alcuni dipendenti e dirottato alcuni clienti di P.S.F. e L.S. in favore del suo nuovo datore di lavoro.

La domanda trova pertanto il suo fondamento in fatti di (pretesa) concorrenza sleale del tutto estranei all'ambito della clausola.

3.4. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e tenuto conto della chiara natura rituale dell'arbitrato previsto dall'art. 31 dello statuto di L.S., va quindi dichiarata l'incompetenza del tribunale a conoscere dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione di danno c.d. diretto, mentre va affermata la competenza del tribunale con riferimento alla terza domanda proposta.

4. Domanda di risarcimento del danno per fatti di concorrenza sleale. Merito.

La domanda è infondata e va perciò respinta.

4.1. Le risultanze dell'A.T.P. impongono in primo luogo di escludere la sussistenza di alcun danno patito dalle società attrici con riferimento ai clienti Monari e Federzoni s.p.a. e Fontana di Papa s.r.l..

I prospetti riportati alla pag. 16 dell'elaborato peritale evidenziano infatti come il fatturato realizzato da P.S.F. e L.S. nei confronti di entrambi i clienti sia andato progressivamente aumentando dal 2007 al 2010, raggiungendo il suo picco proprio in quest'ultimo anno.

In particolare, quanto al cliente Monari e Federzoni s.p.a., il fatturato complessivo di P.S.F. e L.S., pari a € 139.562,72= nel 2007, aumenta a € 153.141,45= nel 2008, a € 205.474,77= nel 2009 e raggiunge il valore massimo di € 286.921,61= nel 2010.

Quanto al cliente Fontana di Papa s.r.l., il fatturato complessivo di P.S.F. e L.S., pari a € 29.825,73= nel 2009, balza al rilevante valore di € 309.659,89= nel successivo 2010.

Dati questi che rivelano come la (asserita) attività di concorrenza sleale alla quale avrebbe partecipato lo Spada non ha, in realtà, arrecato alcun danno a P.S.F. e L.S., che hanno anzi visto aumentare in misura sensibile il fatturato realizzato nei confronti di tali clienti proprio nell'anno in cui lo Spada è passato alle dipendenze del concorrente Guidotti.

Del tutto sfinite di prova sono poi rimaste le ulteriori doglianze (di tenore peraltro del tutto generico) quanto alla necessità di praticare sconti al cliente Fontana di Papa s.r.l. e di perdita di un'ulteriore commessa quanto al cliente Monari e Federzoni s.p.a..

4.2. Considerazioni di tenore diverso valgono quanto al cliente Bosca s.p.a, avendo il c.t.u. verificato, in questo caso, un effettivo e sensibile calo del fatturato realizzato dalle odierne attrici nei confronti di questo cliente nell'anno 2010.

Questi i dati del fatturato complessivo di P.S.F. e L.S. nei confronti di Bosca s.p.a.: 2007 – € 139.562,72=; 2008 – € 179.997,91=; 2009 – € 345.782,03; 2010 - € 86.136,50=.

Anche in questo caso non è tuttavia possibile affermare la responsabilità dello Spada per il danno patito dalle due società, difettando del tutto la prova:

- a) di specifiche condotte dello Spada di natura illecita perché in contrasto con le regole di corretta concorrenza;
- b) dell'effettiva incidenza causale di dette (eventuali) condotte rispetto al danno patito dalle attrici, non risultando in realtà nemmeno provato l'effettivo passaggio del cliente Bosca s.p.a. alla concorrente Guidotti (la società, interpellata dal c.t.u. nell'ambito del procedimento di A.T.P., non ha risposto alla richiesta del consulente e tale circostanza non è stata ulteriormente indagata nell'ambito del presente giudizio).

Altrettanto inidonee a fondare la responsabilità risarcitoria dello Spada appaiono infine le risultanze della prova testimoniale relativa al tentativo di storno dei dipendenti.

I dipendenti Guerrucci, Canova e Mostacci, sentiti come testimoni, hanno infatti confermato di aver sostenuto colloqui di lavoro con Guidotti, colloqui rimasti tuttavia senza esito, avendo gli stessi o cambiato lavoro (Guerrucci e Canova), o proseguito la propria attività alle dipendenze di P.S.F. (Mostacci).

Il mero dato del sensibile calo del fatturato realizzato dalle odierne attrici nei confronti del cliente Bosca s.p.a. nell'anno 2010 costituisce quindi un unico elemento indiziario, privo peraltro dei necessari caratteri di precisione e gravità, che non consente di ritenere provata un'effettiva attività illecita dello Spada, produttiva di un danno per le società attrici.

5. In conclusione, in presenza della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello statuto di L.S., va dichiarata l'incompetenza del tribunale a conoscere delle domande di risarcimento dei danni per produzioni di etichette invendibili (azione sociale di responsabilità) e sopravvalutazione delle rimanenze (azione di danno diretto); la domanda di risarcimento danni per fatti di concorrenza sleale è, di contro, infondata nel merito e va perciò respinta.

6. Restano di conseguenza assorbite le domande proposte dallo Spada nei confronti dei terzi chiamati.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.S.F. e L.S. vanno perciò condannate, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto Spada per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 21.387,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (applicati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=).

Sempre sulla scorta del criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità, P.S.F. e L.S. vanno anche condannate, sempre in solido, alla rifusione delle spese sostenute dai terzi chiamati (che hanno svolto difese congiunte) Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giuseppe Frigoli per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese (tenuto conto dell'effettivo valore della causa), in complessivi € 8.400,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Nulla quanto alla spese A.T.P., non reclamate da alcuna parte.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la propria incompetenza a conoscere delle domande di risarcimento dei danni per produzione di etichette invendibili (azione sociale di responsabilità) e sopravvalutazione delle rimanenze (azione di danno diretto), essendo competente l'arbitro rituale di cui all'art. 31 dello statuto di L.S.; rigetta la domanda di risarcimento danni per fatti di concorrenza sleale; condanna le attrici Poligrafica San Faustino s.p.a. e Litografia Spada s.r.l. al pagamento della somma di € 21.387,00=, oltre 15% per

spese forfettarie e accessori di legge, in favore del convenuto Stefano Spada e della somma di € 8.400,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, in favore dei terzi chiamati Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giuseppe Frigoli, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Così deciso in Brescia il 4.8.2020.

Il presidente estensore
dott. Raffaele Del Porto